

REDDITI RICHIESTI PER LA DOMANDA DI CITTADINANZA PER RESIDENZA E MODALITÀ PER LA LORO INDICAZIONE E AGGIORNAMENTO (rel. 30/11/2021)

I parametri reddituali di riferimento (ovvero la congruità della capacità contributiva) per la valutazione della concessione della cittadinanza italiana per residenza, stabiliti dal Ministero dell'interno, sono quelli previsti per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei titolari di pensione di vecchiaia, dall'art. 3, comma 2, del D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, successivamente confermati dall'art. 2, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ovvero (con la conversione da Lire in Euro):

- **€ 8.263,31 per il richiedente la cittadinanza senza coniuge né figli a carico**
- **€ 11.362,05 per il richiedente la cittadinanza con coniuge a carico**
- **€ 516,00 ulteriori per ogni figlio a carico del richiedente la cittadinanza**

A tale scopo, possono essere considerati anche i redditi dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente (famiglia anagrafica), limitatamente a quelli previsti dall'art. 433 del Codice civile, ovvero (sempre in rapporto al richiedente la cittadinanza) il coniuge (o, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, la parte unita civilmente o il convivente di fatto legato da un contratto scritto di convivenza), i figli legittimi o legittimati, compresi i figli adottivi, affidati o affiliati (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali: **sono dunque esclusi, fra l'altro, i redditi di familiari diversi da quelli elencati sopra, di familiari non compresi nello stato di famiglia del richiedente, nonché del convivente di fatto non legato da un contratto scritto di convivenza (anche in presenza di figli in comune).**

Per ogni famiglia anagrafica, viene dunque considerata la somma dei redditi del richiedente, del coniuge e dei figli; vengono elencati di seguito i casi più frequenti, con il relativo reddito imponibile familiare di riferimento:

- richiedente senza coniuge con 1 figlio a carico: € 8.779,31
- richiedente senza coniuge con 2 figli a carico: € 9.295,31
- richiedente senza coniuge con 3 figli a carico: € 9.811,31
- richiedente senza coniuge con 4 figli a carico: € 10.327,31
- richiedente con coniuge e 1 figlio a carico: € 11.878,05
- richiedente con coniuge e 2 figli a carico: € 12.394,05
- richiedente con coniuge e 3 figli a carico: € 12.910,05
- richiedente con coniuge e 4 figli a carico: € 13.426,05

I redditi da indicare sono esclusivamente quelli imponibili IRPEF, per i quali siano stati assolti i relativi obblighi fiscali in Italia (quelli all'estero non vengono considerati), desunti dalle dichiarazioni reddituali presentate negli ultimi tre anni all'Agenzia delle entrate (a meno che la legge non esenti dalla presentazione); i casi più comuni sono i seguenti:

- per il Modello 730: **importo del Reddito imponibile nel Prospetto di liquidazione;**
- per il Modello Redditi Persone fisiche PF (ex Modello Unico Persone fisiche): **somma degli importi del Reddito imponibile nel Quadro RN e del Reddito netto nelle Sezioni I o II nel Quadro LM;**
- per la Certificazione Unica (se la legge esenta dalla presentazione di altri modelli): **somma degli importi dei Redditi di lavoro dipendente e assimilati (con contratto a tempo indeterminato o determinato), di pensione e di altri redditi assimilati, come indicati nell'apposita sezione;**
- nel caso di Certificazione dei redditi per colf e badanti (se i datori di lavoro non hanno l'obbligo di rilasciare la Certificazione Unica e contestualmente la legge esenta dalla presentazione di altri modelli): **importo del Reddito annuo imponibile percepito,** allegando alla domanda anche la relativa dichiarazione sostitutiva, firmata dal datore di lavoro o suo tutore, curatore, amministratore di sostegno, o (in caso di decesso) dall'erede o familiare più prossimo in vita, nonché la scansione di un documento di identità del firmatario.

Nei rari casi non contemplati sopra, si dovrà fare riferimento alla normativa fiscale vigente, ricorrendo in caso di necessità all'assistenza specializzata di CAF o commercialisti.

In assenza di dichiarazione presentata all'Agenzia delle entrate, si dovrà specificarne il motivo (titolare di estratto retributivo INPS, religioso, dipendente FAO/IFAD/, etc.), allegando la relativa documentazione.

Nella domanda di cittadinanza devono essere inseriti i Codici Ricevuta delle dichiarazioni reddituali ed è inoltre consigliabile allegare le dichiarazioni reddituali sopra specificate, relative ai redditi imponibili IRPEF dell'ultimo triennio, del richiedente e degli eventuali familiari conviventi compresi nel suddetto art. 433 del Codice civile, **con tutti i quadri compilati e la ricevuta di presentazione con il protocollo telematico dell'invio** (Identificativo dichiarazione, che corrisponde ai Codici Ricevuta da indicare nella domanda), in modo da permettere la verifica dei redditi dichiarati.

Qualora venga accertato, in sede di verifica preliminare, un reddito inferiore ai limiti sopra indicati, **le domande verranno rifiutate direttamente in via telematica**, mentre per quelle accettate si procederà **sempre** al controllo con gli organi preposti circa la veridicità di quanto dichiarato: **in caso di dichiarazione non veritiera o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, verrà avviata la procedura di inammissibilità della domanda e verrà inoltrata la denuncia all'Autorità giudiziaria (artt. 483 e 489 c.p.), mentre è prevista la possibile decadenza dalla cittadinanza già concessa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

I requisiti reddituali dovranno essere mantenuti fino alla data del giuramento: pertanto, si procederà **sempre** al controllo dei redditi imponibili come sopra specificati, **prima dell'emanazione del decreto di cittadinanza.**

N.B. – Il richiedente può sempre procedere all'aggiornamento della dichiarazione reddituale propria e del nucleo familiare, utilizzando il modello disponibile all'indirizzo www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Variazione_recapiti_e%20redditi.pdf.